

NEO-BREVIA n. 44 - 2026
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PRESCRIZIONE SU RICHIESTA DEL PAZIENTE Scheda deontologica dell'avv. Paola Maddalena Ferrari

La prescrizione su richiesta del paziente è un tema che ricorre spesso, ma ...



2026 5 legal corner
prescrizione su richies

DIRITTO LAVORO

Il contratto dei medici ospedalieri: quadro normativo, scadenze negoziali e implicazioni pratiche

Il 7 ottobre 2026 ha segnato una svolta attesa da tempo per il personale medico e dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale: la firma della pre-intesa...

[Leggi l'articolo →](#)

Bonus mamme 2026: modalità e termini di presentazione della domanda

Il bonus mamme 2026 ha ufficialmente aperto le porte alle domande: il servizio online per la presentazione delle richieste è attivo, e le lavoratrici madri che...

[Leggi l'articolo →](#)

L'assegno di accompagnamento alla pensione: disciplina normativa e accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali secondo le nuove direttive INPS

Capire come funziona l'assegno di accompagnamento alla pensione è diventato ancora più urgente dopo l'emanazione della Circolare INPS n. 104 del 29 settembre...

[Leggi l'articolo →](#)

ARAN SEGNALAZIONI n.11

FIRMATA L'IPOTESI DI CCNL DELL'AREA SANITÀ 2025-2027

In data 7 ottobre 2026 Aran e Organizzazioni sindacali dell'area della sanità hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto relativo al triennio 2025-2027. Il contratto si rivolge ad oltre 137.000 dirigenti, di cui 120.000 medici e 17.000 sanitari non medici (profili di biologo, chimico, fisico, psicologo, farmacista e dirigenti delle professioni sanitarie). L'ipotesi si caratterizza per una serie di novità sia normative che economiche e prevede un aumento retributivo medio a regime che raggiunge i 560 euro mensili per tredici mensilità, di cui 393 euro derivanti dal rinnovo contrattuale e 167 euro dalle ulteriori risorse stanziare per legge.

Miglioramenti si registrano nelle relazioni sindacali con l'integrazione e la parziale riscrittura dell'articolato sull'informazione e i conseguenti obblighi comunicativi in particolare in tema di fondi, residui, formazione e risorse aggiuntive. In tema di confronto regionale si segnala poi l'obbligo in capo alla Regione nella predisposizione di linee guida relative alle materie per esse previste.

E' stato previsto un percorso di carriera del dirigente attraverso momenti di maturazione dell'esperienza e del conseguente trattamento economico, al terzo, quinto decimo e ventesimo anno, meccanismi di intervento nell'ipotesi di mancato incarico da parte dell'azienda; la retribuzione di posizione si caratterizza per un ulteriore aumento che spazia dal 7% al 15% in relazione all'incarico attribuito, incremento che si accompagna all'incremento medio del 16% già definito con il CCNL del triennio 2022-2024 firmato alla fine del mese di febbraio 2026. Conseguentemente è stata adeguata la clausola di garanzia.

In tema di orario di lavoro si segnala la complessiva riorganizzazione del precedente articolato ed in particolare la cristallizzazione e la semplificazione dell'algoritmo alle risorse del solo fondo risultato del 2024 per la definizione del limite aziendale delle ore al 31.12 oltre le quali si procede nell'anno successivo al recupero di quelle eccedenti: in tale ottica è stato previsto che sino ad ulteriore modifica della formula, il risultato così definito rimanga costante ciascun anno. Tale modifica decorre dall'1.1.2027.

Novità importante introdotta nell'argomento ferie:

1 - è l'indennità di ferie che risponde alla esigenza di adeguare il comparto di contrattazione dirigenziale alla Direttiva 2003/88/CE in tema di riconoscimento delle indennità accessorie nella fruizione delle giornate di ferie;

2 - sono state parificate le giornate di ferie dei neoassunti a quelle del dirigente che ha maturato 3 anni nelle pubbliche amministrazioni, garantendo a tutti lo stesso numero di giorni. In tema di formazione è stato assicurato adeguato percorso formativo del dirigente sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale e i conseguenti rischi per la privacy, alla cybersicurezza al fine di potenziare la capacità del dirigente di comprendere limiti, potenzialità ma anche le implicazioni etiche dei sistemi di intelligenza artificiale.

E' stata potenziata la possibilità di estendere i benefici derivanti dall'applicazione del welfare aziendale prevedendone la possibilità di un suo finanziamento anche mediante utilizzo in sede aziendale di quota parte delle risorse residue non spese dei fondi aziendali; questi ultimi sono stati riscritti e consentono, nel rispetto dei limiti previsti dalle attuali normative di legge, un loro incremento mediante risorse stanziare dall'azienda.

Ulteriori modifiche introdotte sono rinvenibili nella libera professione, ove si registra un sensibile miglioramento:

- nella possibilità di remunerare il dirigente che effettua attività in convenzione con altra azienda al fine di ridurre le liste di attesa e coprire temporaneamente carenze di organico, attraverso l'istituto dell'acquisto di prestazioni aggiuntive;
- nella definizione del criterio per la definizione delle tariffe in libera professione garantendo al dirigente il compenso chiesto che diventa ora, in modo omogeneo sul territorio nazionale, base su cui definire la tariffa libero professionale.

Infine, specifica attenzione è stata riservata a quegli Istituti e/o Enti che applicano il CCNL della sanità ma che necessitano di specifica flessibilità, quali ad esempio gli Istituti Zooprofilattici e le ARPA che, per effetto del loro riferimento operativo di livello regionale, necessitano di maggiore aderenza di alcuni istituti contrattuali quali ad es. il servizio fuori sede o la pronta disponibilità.

[Vai al documento](#)

Area Sanità

CCNL 23.1.2024 – TRIENNIO 2019-2021 – In tema di riconoscimento dell'indennità di esclusività, di cui all'art. 64, comma 2 del CCNL Area Sanità 2019-2021, l'effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, presso Aziende od altri Enti di cui al campo di applicazione dell'art. 1 del CCNL 2019-2021, con o senza soluzione di continuità, si può intendere estesa anche al personale operante presso Ospedali Classificati (in passato ospedale religioso classificato) quale "altro ente del SSN"?

[Vai al documento](#)

CORTE DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

Sentenza 25716 del 23/9/2026

Impiego Pubblico – Sanità – Prescrizione dei crediti retributivi

[La Corte](#) sottolinea come la "privatizzazione" non abbia comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. Permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 51, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e, all'attualità, art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001). La Corte conferma quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36197/2023, ossia che "la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso di successione di contratti termine". Il diritto al trattamento di fine rapporto, che ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del TFR e non come componenti del relativo diritto (Cass. n. 11579/2014 e già prima Cass. n.

11470/1997 e Cass. n. 6645/1999; si vedano anche Cass. n. 12868/2024, sull'autonomia dei diversi diritti patrimoniali maturati nel rapporto e sulla separata consistenza delle singole situazioni creditorie nonché Cass. n. 21584/2025, che ha distinto tra i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data).

LEGGE 104, INVALIDITÀ CIVILE ED ESENZIONE TICKET: PERCHÉ NON SONO LA STESSA COSA E A CHI SPETTANO da Sanità Informazione – a cura di CDRR

Le differenze riguardano i requisiti, le procedure e le tutele previste. Conoscerle è fondamentale per orientarsi tra prestazioni sanitarie, sostegni economici e diritti lavorativi.

<https://www.sanitainformazione.it/legge-104-invalidit-civile-ed-esenzione-ticket-perch-non-sono-la-stessa-cosa-e-a-chi-spettano/>

BONUS MAMME 2026: DISCIPLINA E REQUISITI SECONDO LA LEGGE 199/2025 da Sanità Informazione - Diritto Lavoro

La tutela della maternità nel mercato del lavoro italiano si arricchisce, nel corso del 2026, di uno strumento di sostegno economico diretto alle lavoratrici...

https://www.diritto-lavoro.com/2026/10/23/bonus-mamme-2026-requisiti-legge/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=dirittolavoro_daily_2026-10-23&utm_content=art2

LISTE D'ATTESA. I TEMPI E L'OFFERTA DI VISITE ED ESAMI MIGLIORANO MA ANCORA OLTRE 4 MILIONI DI PRESTAZIONI EFFETTUATE FUORI TEMPO E FORTI DIFFERENZE REGIONALI da Quotidiano Sanità – Studi e analisi – a cura di *Luciano Fassari*

I nuovi dati Agenas sui primi nove mesi del 2026 evidenziano oltre 2 milioni di prenotazioni in più entro i tempi di garanzia rispetto al 2025. Ma restano forti criticità per colonscopie, gastroscopie e visite dermatologiche. Profonde le differenze territoriali, anche se i risultati delle Regioni sono difficilmente confrontabili: la classe P, che consente attese fino a 120 giorni, rappresenta l'85,4% delle prime visite in Basilicata e il 76,2% in Campania, contro appena il 4,1% della Toscana. Agenas segnala anche l'utilizzo improprio delle priorità e le carenze nella presa in carico dei pazienti.

IL BOLLETTINO

<https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/liste-d-attesa-i-tempi-e-l-offerta-di-visite-ed-esami-migliorano-ma-ancora-oltre-4-milioni-di-prestazioni-effettuate-fuori-tempo-e-forti-differenze-regionali/>

FRANCOBOLLI ITALIA 2026 - NUOVE EMISSIONI

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, **il giorno 22 ottobre 2026, emette** tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica *le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy*, dedicati alle *eccellenze della moda: Bottega Veneta, Laura Biagiotti e Acqua di Parma*.

<https://www.mimit.gov.it/it/comunicati-emissioni-francobolli/francobolli-ordinari-appartenenti-alla-serie-tematica-le-eccellenze-del-sistema-produttivo-e-del-made-in-italy-2>

BANDI INPS

Titolo	Data Pubblicazione	Data Scadenza	Azioni
Casa Albergo 'La Pineta' di Pescara: NUOVO BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE IN OSPITALITA' RESIDENZIALE	15/10/2026	29/11/2026	
Bando di concorso Programma Itaca 2027/2028	08/10/2026	10/11/2026	
Bando di concorso "Bonus Cicogna" 2026	27/08/2026	30/10/2026	
Bando Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari - Anno 2025/2026	28/11/2025	30/11/2026	

Titolo	Data Pubblicazione	Data Scadenza	Azioni
Bando di Concorso Long Term Care – LTC 2025 - Ricoveri in residenze sanitarie assistenziali	31/03/2025	31/01/2028	
Bando di concorso Progetto Home Care Premium - Assistenza domiciliare 2025-2028	25/03/2025	31/01/2028	

PENSIONATI ANCORA AL LAVORO, PER MEDICI E ODONTOIATRI PREVALE LA PASSIONE PER LA PROFESSIONE

da Doctor/33 – 23 ott. 2026

Un'indagine Adepp sulle Casse previdenziali rileva che oltre il 42% dei medici e odontoiatri pensionati attivi continua a lavorare per passione. Pesano anche motivazioni economiche e sociali

La passione per la professione è la principale motivazione che spinge medici e odontoiatri a continuare a lavorare dopo il pensionamento. A indicarla è oltre il 42% dei professionisti delle due categorie coinvolti nell'indagine sui pensionati attivi realizzata dal Centro studi dell'Adepp, l'associazione degli Enti di previdenza privati. I risultati sono stati presentati il 20 ottobre durante la riunione dei presidenti delle Casse, alle quali risultano iscritti complessivamente oltre 1,6 milioni di professionisti.

Nel complesso delle categorie analizzate, le motivazioni che portano a proseguire l'attività dopo il pensionamento risultano distribuite tra interesse professionale, necessità economiche e mantenimento di un ruolo sociale. La passione per il lavoro raccoglie quasi il 30% delle risposte, seguita dalle esigenze economiche, indicate da circa il 24%, e dalla volontà di mantenere un ruolo attivo nella società, con il 22%.

Il peso delle diverse motivazioni varia tra le professioni. Oltre a medici e odontoiatri, la passione prevale tra gli psicologi, con una quota vicina al 38%, e tra i periti agrari, con il 34%. Per i dottori commercialisti la ragione principale è invece il mantenimento di un ruolo sociale, mentre tra i farmacisti prevale la prosecuzione dell'attività nell'ambito familiare.

La componente economica resta comunque rilevante. In sette delle 14 Casse considerate dall'indagine, la necessità di integrare il reddito rappresenta la prima motivazione per continuare a lavorare dopo il pensionamento.

L'intensità dell'attività professionale tende a ridursi con l'avanzare dell'età, ma il 36% dei pensionati attivi dichiara di lavorare ancora per più di 30 ore alla settimana. La percentuale sale al 47% escludendo medici e odontoiatri.

Tra coloro che hanno modificato la propria organizzazione lavorativa dopo il pensionamento, il 36% ha ridotto l'orario, mentre il 29% ha scelto di selezionare maggiormente gli incarichi professionali.

L'indagine ha esaminato anche il rapporto dei pensionati con il proprio ente previdenziale. Il 63% degli intervistati ritiene che l'assegno pensionistico non sia adeguato rispetto ai contributi versati durante la carriera. Un ulteriore 15% dichiara di non conoscere i criteri utilizzati per il calcolo della pensione.

Emergono inoltre margini di miglioramento nella conoscenza delle prestazioni assistenziali: il 52% dei professionisti coinvolti afferma di conoscere poco o per nulla le misure di welfare offerte dalla propria Cassa.

I risultati delineano un quadro nel quale la prosecuzione dell'attività dopo il pensionamento risponde a esigenze differenti, con un peso particolarmente elevato della motivazione professionale tra medici e odontoiatri, ma anche con una componente economica significativa nel complesso delle categorie esaminate.

RIMBORSABILITÀ DEI FARMACI IN CLASSE C(NN) da NewsLetter OMCeOMI n.48/2026 L'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, nota come Decreto Balduzzi, tra le modifiche significative introdotte nell'organizzazione sanitaria e nella regolamentazione dell'attività medica, ha previsto la creazione di una nuova classe farmaceutica, allo scopo di fornire un nuovo strumento per velocizzare l'accesso alle terapie da parte dei pazienti.

La classe C(nn) – classe C non negoziata – riguarda i farmaci che hanno già avuto l'autorizzazione all'immissione in commercio a livello comunitario, ma che sono in attesa della negoziazione di prezzo e rimborso da parte di Aifa.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'AIC comunitaria sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, l'azienda titolare di AIC può decidere di commercializzare il farmaco anche in Italia chiedendo l'inserimento nella classe C(nn). La spesa per l'acquisto di tali farmaci non è rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale. [L'elenco dei farmaci valutati e in corso di valutazione](#) è presente sul sito di Aifa e viene aggiornato con cadenza mensile.

A distanza di molti anni sono ancora presenti dubbi riguardo la rimborsabilità dei farmaci assegnati a questa classe.

Regione Lombardia in una recente comunicazione precisa che i farmaci C(nn) prescritti ai soggetti con esenzioni che prevedano l'erogazione a carico del SSR anche dei farmaci di fascia C, sono erogabili a carico del SSR solo se non risulta in commercio l'equivalente medicinale in classe C.

Qualora invece il farmaco C(nn) prescritto non abbia nessun medicinale equivalente in commercio già riclassificato da AIFA, non è erogabile in farmacia a carico del SSR in nessun caso e il paziente dovrà rivolgersi all'ATS di riferimento.

[Comunicazione di Regione Lombardia](#)

LISTE D'ATTESA, ANELLI (FNOMCEO): “ASSUNZIONI STABILI E SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA PER TRASFORMARE LE RISORSE IN CURE” - Ufficio Stampa FNOMCeO - 19/10/2026

“La Corte dei Conti richiama un punto decisivo: per ridurre le liste d'attesa occorre investire sui professionisti. Le risorse stanziare devono potersi tradurre in visite, esami e cure tempestive. Per questo servono assunzioni stabili, il completamento del percorso per superare il tetto di spesa del personale e condizioni di lavoro che rendano nuovamente attrattivo il Servizio sanitario nazionale”.

Così Filippo **Anelli**, Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (**FNOMCeO**), commenta la relazione della Corte dei Conti sull'attuazione delle misure per ridurre le liste d'attesa.

*“La relazione conferma – afferma **Anelli** – che in numerose realtà territoriali la difficoltà di aumentare le prestazioni dipende dalla carenza di personale, soprattutto specialistico, anche quando i finanziamenti sono disponibili. Occorre creare le condizioni per assumere e trattenere i*

professionisti nella sanità pubblica, valorizzandone il lavoro e garantendo retribuzioni adeguate, sicurezza e tempo da dedicare alla relazione di cura”.

*“È altrettanto necessario – conclude **Anelli** – rendere pienamente operativa l’assistenza territoriale e assicurare continuità nella presa in carico dei pazienti. Programmazione, organizzazione e verifica dei risultati devono concorrere a un obiettivo preciso: garantire a ogni cittadino le cure nei tempi richiesti dalle sue condizioni di salute, ovunque viva e indipendentemente dalle sue possibilità economiche”.*

INPS: NUOVO BONUS MAMME ANNO 2026 – AVVIO PRESENTAZIONE DOMANDE

Pubblicato il 21 Ott 2026

L’INPS, con il [**messaggio n. 3343 del 20 ottobre 2026**](#), comunica l’apertura del servizio e si

fornisce ulteriori istruzioni per la presentazione delle domande per fruire del **Nuovo bonus mamme per l’anno 2026**.

Il beneficio, per le sole lavoratrici madri, consiste in un’integrazione al reddito pari a **60 euro mensili** per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo nell’anno 2026, fino a un massimo di dodici mensilità e a un importo complessivo massimo di 720 euro.

Il servizio per la presentazione della domanda in argomento è disponibile sul sito istituzionale [**www.inps.it**](http://www.inps.it), seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme 2026”.

Dopo l’autenticazione, utilizzando la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS), si accede al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” per la compilazione della domanda.

La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o il numero 06 164.164 da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori, nonché tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2026. Nel caso in cui il requisito si perfezioni nel mese di dicembre 2026, la domanda potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2027. Successivamente alla presentazione della domanda, nell’ambito del medesimo servizio, è possibile accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

Leggasi anche la [**circolare n. 106 del 16 ottobre 2026**](#) con tutti i chiarimenti in merito alla fruizione del beneficio.

INPS: RISCATTO DEL CONGEDO PER LAVORATORI CON GRAVI PATOLOGIE – INDICAZIONI da DplMo -fonte: Inps - pubblicato il 26 ott 2026

L’INPS, con la [**circolare n. 108 del 22 ottobre 2026**](#), fornisce indicazioni in merito al contenuto e alla portata applicativa della **nuova tipologia di riscatto** introdotta dalla normativa.

In particolare, la legge 106/2025, “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, prevede, in favore dei **lavoratori dipendenti** di datori di lavoro pubblici o

privati affetti da **malattie oncologiche** o da **malattie invalidanti** o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

Durante il periodo di congedo, il dipendente:

- conserva il posto di lavoro;
- non ha diritto alla retribuzione;
- non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo è compatibile con eventuali **altri benefici economici o giuridici** e la sua fruizione comincia quando si esauriscono gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualsiasi titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può, comunque, procedere al riscatto del periodo di congedo mediante **versamento dei relativi contributi**, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.

Nello specifico, l'**INPS chiarisce**:

- i periodi oggetto di riscatto;
- la documentazione a corredo della domanda;
- come presentare la domanda di riscatto;
- la determinazione dell'onere;
- le modalità di versamento dell'onere;
- l'efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.108 del 22.10.2026 (documento 192)

ONLINE IL GIORNALE DELLA PREVIDENZA 4/2026 da Il Giornale della Previdenza Enpam n.37 del 26 ottobre 2026

È online il numero 4/2026 del Giornale della previdenza. La versione in pdf è scaricabile cliccando [qui](#).



Clicca sulla copertina per sfogliare la rivista

[Sfoggia la rivista](#)

Per chi ha scelto di riceverlo per posta, è in arrivo in questi giorni il nuovo Giornale della previdenza, il numero 4 del 2026.

In questo numero, l'articolo di copertina è dedicato alla Carta d'identità elettronica e ai passaggi necessari per attivare i servizi online. L'editoriale del presidente dell'Enpam, Alberto Oliveti, si intitola invece **“Perché investiamo”**.

Nelle pagine interne dedicate alla previdenza complementare, si celebra la nascita di FondoPro, il nuovo Fondo dedicato alla previdenza complementare dei professionisti.

In più, in allegato con questo numero c'è anche “Sarò medico”, la nuova guida speciale del Giornale della previdenza dedicata a tutti gli studenti di Medicina.

Come di consueto, non manca il servizio sulle Convenzioni riservate agli iscritti e le rubriche Fotografia, Formazione e Recensioni e le storie di Vita da medico.

RICEVI IL GIORNALE E RESTA INFORMATO

Il Giornale della previdenza ti aiuta a restare informato sulle ultime novità che riguardano la tua pensione, scoprire le prestazioni e le opportunità del welfare per medici e odontoiatri, conoscere le principali scadenze e sapere cosa fare per non mancarne una.

Se ancora non ricevi la rivista cartacea – o non lo ricevi più e hai cambiato idea – puoi cliccare qui sopra per scaricarlo o scegliere di farti spedire a casa la tua copia del Giornale della previdenza (vedi sotto).

Insieme al giornale, riceverai le guide della collana “Dalla laurea alla pensione” (liberi professionisti, dipendenti, medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali ed esterni), un supplemento stampato come fascicolo separato per facilitarne la consultazione.

SI FA TUTTO ONLINE

Per ricevere il giornale a casa:

1. Entra nell'[area riservata del sito Enpam.it](#) utilizzando le tue credenziali, lo Spid oppure la carta d'identità elettronica (Cie)
2. Dopo essere entrato nell'area riservata, torna in questa pagina e clicca sul link: https://areariservata.enpam.it/modulistica/giornale_previdenza
3. sotto la voce “Desideri ricevere la rivista cartacea?”, seleziona “Sì”.

A questo punto, barra la casella per indicare un indirizzo di recapito aggiornato.

In alternativa, all'interno della sua area riservata si può cercare direttamente il menu “Impostazioni Privacy” e cliccare poi su “Giornale della previdenza”.

In caso di difficoltà con la procedura ci si può rivolgere a abbonamenti@igdp.it

ASPETTARE IL 2027 PER ANDARE IN PENSIONE O FUGGIRE SUBITO?

da Il Giornale della Previdenza Enpam n.37 del 26 ottobre 2026 a cura di Claudio Testuzza

Mancano poche settimane al 1° gennaio 2027, data di entrata in vigore della legge di Bilancio per il nuovo anno. Una legge che verosimilmente comprenderà anche, come accade ormai da tanti anni, interventi sul sistema previdenziale Inps.

Per i dipendenti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2026, la possibilità di accedere alla pensione secondo le regole vigenti può evitare l'incremento di un mese previsto dal 2027 per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, fatte salve le esenzioni previste per alcune categorie di lavoratori.

La scelta, tuttavia, va valutata caso per caso: lasciare prima il lavoro può significare percepire l'assegno per più tempo, ma anche rinunciare a ulteriori contributi e a un possibile incremento dell'importo mensile. È quindi opportuno verificare non soltanto la data di maturazione dei requisiti, ma anche la decorrenza effettiva del trattamento, le eventuali finestre di attesa e l'importo stimato dell'assegno.

Vediamo, allora, quali sono le condizioni per poter andare in pensione entro la fine d'anno.

PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA

La Legge di Bilancio 2026, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, ha ridisegnato in modo significativo il panorama previdenziale italiano, abolendo alcune delle misure flessibili più

utilizzate negli anni precedenti e ridefinendo i criteri di accesso alle principali forme di pensionamento.

Il canale principale di accesso alla quiescenza rimane la pensione di vecchiaia ordinaria, disciplinata dalla riforma Fornero del 2011 e successivamente aggiornata in base agli adeguamenti periodici legati all'aspettativa di vita.

In linea generale, la pensione di vecchiaia si consegue al compimento di 67 anni di età, accompagnati da almeno 20 anni di contributi versati.

Questo requisito si applica sia agli uomini sia alle donne, quali dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata dell'Inps.

PENSIONE ANTICIPATA

La scelta del momento di uscita incide direttamente sull'importo dell'assegno.

Ogni anno di lavoro aggiuntivo aumenta il montante contributivo e, di conseguenza, la pensione mensile. Al contrario, uscire anticipatamente, anche qualora se ne abbiano i requisiti, può comportare un assegno più basso, sia per il minor numero di anni di contribuzione, sia perché la quota calcolata con il sistema contributivo risente del coefficiente di trasformazione, meno favorevole a un'età inferiore.

In base alle norme vigenti, la pensione anticipata è prevista per gli uomini che devono aver maturato almeno 42 anni e dieci mesi di contribuzione e per le donne che abbiano raggiunto i 41 anni e dieci mesi.

Salvo interventi di "sterilizzazione" come quelli eseguiti nel recente passato, sia il requisito anagrafico che quello contributivo nel 2027 saranno incrementati di un mese per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa.

Esiste, poi, una pensione anticipata "contributiva" a cui si accede con 64 anni di età e 20 di contributi effettivi e un importo soglia pari a tre volte l'assegno sociale (1.638,72 euro), ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per quelle con almeno due figli.

Riguardo le anticipazioni, è bene ricordare che Quota 103 e Opzione donna non sono state prorogate per chi matura i requisiti nel 2026. Restano accessibili a chi aveva maturato i requisiti previsti entro le rispettive scadenze. La pensione anticipata ordinaria rimane quindi uno dei principali canali per chi dispone di un'elevata anzianità contributiva, ma non raggiunge i 67 anni.

LE STRADE ANTICIPATE

Rimangono, ancora, delle possibili anticipazioni:

- la pensione anticipata per i lavoratori precoci per chi ha iniziato a lavorare molto giovane e si trova in condizioni di disagio. Questo istituto, infatti, consente di accedere alla pensione con soli 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età, ma è riservato a specifiche categorie: lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, portatori di disabilità, caregivers e addetti a mansioni gravose o usuranti. Il requisito aggiuntivo è aver versato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento del diciannovesimo anno di età;
- il trattamento pensionistico, con requisiti agevolati, per i lavoratori usuranti. Ovvero coloro che svolgono mansioni particolarmente pesanti dal punto di vista fisico o psicologico, come turnisti notturni, addetti a lavori in catena di montaggio, autisti di mezzi pesanti;
- la pensione per invalidi civili, riservata ai lavoratori che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa, che segue regole proprie, con soglie anagrafiche e contributive ridotte rispetto agli standard generali.

COSA BOLLE IN PENTOLA

In fase di discussione sui provvedimenti da introdurre nella nuova legge di Bilancio, da parte degli oppositori dell'ultima riforma previdenziale è emersa la volontà di reintrodurre un canale di uscita

anticipata a 64 anni. Una misura che potrebbe interessare fino a 180 mila persone, ma costare cinque miliardi nel prossimo triennio.

REQUISITI ENPAM

Anche per il 2027, restano invece invariati i requisiti per la pensione Enpam. Ne avevamo scritto [qui](#).

LETTERE AL GIORNALE DELLA PREVIDENZA – RISPONDE LA REDAZIONE

Libero professionista, qual è l'ipotesi di pensione attendibile

Sono un medico specialista libero professionista che versa i contributi alla quota B. Nell'ipotesi di pensione che posso scaricare dal sito dell'Enpam vengono riportate tre diverse ipotesi di pensione. A quale devo riferirmi per avere un'indicazione su quella che sarà la mia pensione futura?

C.B.

Gentile Dottore,

considerando che l'attività libero professionale, nella maggioranza dei casi, vede un aumento dei redditi negli anni, l'ipotesi che prevede l'importo più verosimile è quella C.

Questo tipo di ipotesi è la più attendibile perché rispetto alle ipotesi A e B, più legate allo storico dei guadagni, che, come sappiamo, possono essere stati molto inferiori nella parte iniziale della carriera, riflette più da vicino gli ultimi redditi prima di smettere di lavorare.

Per maggiori informazioni su come funziona l'ipotesi di pensione veda [qui](#).

LEGGE 104, DAL 2027 CAMBIA LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ

da Sanità Informazione - [Advocacy e Associazioni](#) 26 Ottobre 2026

Dal 1° gennaio il nuovo sistema di accertamento sarà esteso a tutto il Paese. Il certificato medico introduttivo sostituirà la successiva domanda amministrativa, mentre l'INPS assumerà la gestione unitaria della valutazione sanitaria

di Redazione

Dal 1° gennaio 2027 il certificato medico introduttivo avvierà direttamente, su tutto il territorio nazionale, il procedimento per il riconoscimento della disabilità. La novità, prevista dal decreto legislativo n. 62/2024, eliminerà il passaggio della successiva domanda amministrativa per l'accertamento sanitario, ancora necessario nelle province non coinvolte nella sperimentazione. Il nuovo sistema è già operativo in 60 territori, dove viene sperimentata la valutazione di base affidata all'INPS. Per chi deve richiedere il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della Legge 104 o dell'invalidità civile, il cambiamento riguarda soprattutto il percorso amministrativo: sarà il medico certificatore a trasmettere telematicamente all'Istituto il documento che dà avvio alla valutazione, senza ulteriori domande per l'accertamento sanitario.

Potranno compilare il certificato i medici appartenenti alle categorie abilitate dall'INPS, tra cui medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale. Il cittadino potrà quindi rivolgersi anche a un professionista diverso dal proprio medico di famiglia, purché autorizzato a utilizzare il servizio telematico.

Il medico dovrà riportare le informazioni cliniche pertinenti e la documentazione necessaria alla valutazione. Per questo è opportuno che il paziente renda disponibili referti specialistici, esami diagnostici e certificazioni aggiornate, utili a documentare le condizioni di salute e le eventuali limitazioni funzionali.

La riforma attribuisce all'INPS la titolarità unica del procedimento di accertamento sanitario e introduce le Unità di Valutazione di Base. Il nuovo modello considera, secondo i criteri previsti dalla normativa, non soltanto la condizione clinica ma anche il funzionamento della persona. La trasmissione del certificato non comporta comunque il riconoscimento automatico della disabilità, né l'attribuzione di tutti i benefici previsti dalla Legge 104, per i quali continuano a essere richiesti specifici requisiti.

Le regole fino al 31 dicembre 2026

La fase transitoria richiede attenzione soprattutto per chi presenta una richiesta negli ultimi mesi dell'anno. Nei territori già coinvolti nella sperimentazione si applica il nuovo procedimento, salvo disposizioni particolari previste per alcune categorie, tra cui gli over 70 in determinate condizioni sanitarie. Nelle altre province, fino al 31 dicembre, resta invece necessaria la domanda amministrativa successiva al certificato medico.

La semplificazione non elimina ogni adempimento a carico del cittadino. Per ottenere eventuali prestazioni economiche potranno essere richieste informazioni socioeconomiche e verifiche ulteriori, secondo le istruzioni dell'INPS.

Chi deve avviare il riconoscimento può rivolgersi a un medico certificatore abilitato, portando la documentazione sanitaria utile. Per chiarire quale procedura si applichi al proprio caso, verificare lo stato della pratica o ricevere assistenza sugli adempimenti amministrativi, i riferimenti sono l'INPS e gli istituti di patronato.

Per approfondire

- **Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62**, riforma della valutazione della disabilità.
- INPS, [Riforma disabilità: indicazioni operative per medici certificatori](#), 24 febbraio 2026.
- INPS, [Avviata la terza fase sperimentale della riforma della disabilità](#), 12 marzo 2026.
- INPS, [Certificato medico introduttivo – Invalidità civile](#).

AGENZIA ENTRATE: WELFARE - TRATTAMENTO FISCALE DEI FRINGE BENEFIT RICONOSCIUTI AI LAVORATORI ADDETTI AL SERVIZIO DOMENICALE

da DplMo – fonte: Agenzia Entrate - Pubblicato il 27 ott 2026

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 189/E del 23 ottobre 2026](#), ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità, da parte del datore di lavoro, di erogare fringe benefit ai lavoratori addetti ordinariamente al servizio domenicale, ciò al fine di promuovere il benessere, la fidelizzazione e la motivazione del personale coinvolto in modalità operative che richiedono il lavoro domenicale, con possibili impatti sulla vita personale e familiare.

CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA: ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

da DplMo - Pubblicato il 27 ott 2026

Federmanager e Confindustria hanno sottoscritto, in data 19 ottobre 2026, un accordo che integra l'articolo 18 del vigente CCNL Dirigenti Industria, relativo alla previdenza complementare.

L'intesa, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, la cui efficacia in vigore è prevista il prossimo 31 ottobre, chiarisce che il contributo a carico del datore di lavoro è

dovuto esclusivamente ai dirigenti in servizio iscritti al Previdai e per tutto il periodo di permanenza nel Fondo.

Nel caso in cui il dirigente scelga di aderire a una diversa forma pensionistica complementare, viene meno il diritto al contributo datoriale.

L'accordo conferma la volontà delle Parti di salvaguardare l'autonomia della contrattazione collettiva e valorizzare il sistema bilaterale, definendo con chiarezza gli obblighi contributivi delle aziende e tutelando al contempo gli interessi dei dirigenti e delle imprese aderenti.

INPS: TFR NEL SETTORE PRIVATO – COSA CAMBIA PER I NUOVI

ASSUNTI da DplMo – fonte: Inps - pubblicato il 28 Ott 2026

Il nuovo modulo “**TFR3**” riguarda chi viene assunto per la prima volta dopo il 30 giugno 2026. Serve a decidere dove versare il **TFR**, cioè la somma che il lavoratore accumula durante gli anni di lavoro e riceve, di norma, alla fine del rapporto.

La regola per chi viene assunto dal 1° luglio 2026

Dal 1° luglio 2026, chi viene assunto per la prima volta da un'azienda privata viene iscritto automaticamente alla previdenza complementare, cioè a una pensione aggiuntiva rispetto a quella pubblica.

Chi **non vuole aderire automaticamente** ha **60 giorni dalla data di assunzione** per rinunciare e scegliere un'altra soluzione.

Con il modulo “TFR3” il lavoratore può scegliere di:

- non aderire automaticamente alla previdenza complementare;
- versare il TFR futuro in un altro fondo pensione;
- mantenere il TFR secondo le regole ordinarie dell'articolo 2120 del Codice civile.

Il modulo può essere usato anche da chi ha già avuto altri lavori, per comunicare le scelte già fatte sulla pensione complementare.

Il datore di lavoro deve usare il modulo per informare il lavoratore, raccogliere la sua scelta e conservarne la dichiarazione.

Il modulo sarà disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale.

Le novità sono state comunicate dall'Istituto con il [messaggion. 3021/2026](#).

Cosa deve fare il datore di lavoro in UNIEMENS

UNIEMENS è il sistema con cui i datori di lavoro inviano ogni mese all'INPS i dati sui lavoratori. A partire dai dati di luglio 2026, nella sezione “**Gestione TFR – Destinazione TFR**”, alla voce “**Tipo Scelta**”, si può inserire il nuovo codice “**T3**”.

Il codice “T3” segnala che un lavoratore assunto dopo il 30 giugno 2026 ha comunicato la propria scelta con il modulo “TFR3”.

Se il datore di lavoro ha già inviato i flussi UNIEMENS da luglio 2026 fino alla data di pubblicazione del messaggio, può indicare alla voce “**Data Scelta**” anche una data precedente al mese in corso.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3021 del 29.09.2026 (documento 193)

INPS: OSSERVATORIO SUI LAVORATORI PARASUBORDINATI –

PERIODO 2016-2025 da DplMo – fonte: Inps - pubblicato il 28 ott 2026

L'INPS ha pubblicato l'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sui lavoratori parasubordinati

che riporta l'andamento nel periodo 2016-2025 delle informazioni su professionisti e collaboratori iscritti alla Gestione separata.

Il numero totale di lavoratori parasubordinati contribuenti (collaboratori più professionisti) è passato da 1.251.907 del 2016 a 1.779.498 nel 2025.

I collaboratori nel corso degli ultimi dieci anni presentano un trend alterno: stabile tra il 2016 e il 2017, in crescita fino al 2019, in diminuzione nell'anno del Covid e poi sempre in crescita negli anni seguenti con un picco nel 2024 (+8,4% rispetto all'anno precedente) per poi toccare il valore massimo di 1.207.681 lavoratori nel 2025 (+2,8%). I professionisti, al contrario registrano una crescita costante dal 2016 al 2025 pari a +71,2% (+2,6% nell'ultimo anno con 571.817 lavoratori). Tali variazioni sono da legare, oltre che a dinamiche del mercato del lavoro, anche a interventi normativi che si sono susseguiti negli anni e che hanno di fatto limitato le collaborazioni. Va sottolineato, inoltre, che sugli andamenti del numero di collaboratori e professionisti hanno inciso anche le continue variazioni dell'aliquota di contribuzione, che ha raggiunto per i collaboratori un livello analogo a quello del lavoro dipendente e perciò maggiore rispetto ai professionisti.

La quota di donne nella tipologia dei collaboratori si attesta nel 2025 al 38,1%, stabile rispetto al 2024 (38,2%) ma superiore rispetto al dato del 2016 (36,9%), mentre nella tipologia dei professionisti la quota donne è pari al 47,6% nel 2025 (era il 42,7% nel 2016).

Per quanto riguarda l'età, rispetto al 2016 nel complesso dei lavoratori parasubordinati, si registra un aumento del 64,5% per gli under 30, del 32,1%, per gli adulti (da 30 a 59 anni, classe di età più numerosa) e del 64,0% per i senior (da 60 anni in su).

A livello territoriale nel 2025 la variazione del numero di lavoratori parasubordinati contribuenti rispetto al 2016 vede una crescita importante al Sud, con un incremento del +52,1%, mentre al Nord la crescita è del +37,5% e al Centro del +45,0%.

Nel rapporto sono disponibili, per la sola tipologia dei collaboratori, ulteriori variabili di dettaglio, come il numero di committenti: nel 2025 il 46,2% dei collaboratori risulta essere esclusivo e mono-committente, con un reddito medio annuo pari a 21.219 euro. Per il complesso dei collaboratori il reddito medio degli uomini è quasi il doppio rispetto a quello delle donne e per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro dei collaboratori, gli Amministratori e sindaci sono quelli con i redditi più elevati, a conferma dell'estrema eterogeneità di questa tipologia di contribuenti iscritti alla Gestione separata.

Osservatorio